



## **COMUNE DI TORRE DI MOSTO**

*Città Metropolitana di Venezia*

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

*Approvato con delibera del C.C. n. 12 del 09/06/2014*

**Modificato con delibere del C.C. n. 2 del 03/03/2016 e C.C. n. 42 del 30/10/2017  
Modificato con delibera C.C. n. 35 del 28/06/2021**

## Sommario

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA .....	3
Art. 2 PRESUPPOSTO .....	3
Art. 3 SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 4 SOGGETTO ATTIVO .....	3
Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	3
Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO .....	3
Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	4
Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE .....	6
Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....	6
Art. 10 COSTI DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO .....	6
Art. 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	7
Art. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	7
Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	7
Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE U.D. E TARIFFA.....	8
Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA .....	9
Art. 16 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	9
Art. 17 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	9
Art. 18 RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO .....	9
Art. 18 bis RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI.....	10
Art. 19 RIDUZIONI TARIFFARIE .....	11
Art. 19 bis RIDUZIONI TARIFFARIE COVID.....	11
Art. 20 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI .....	11
Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO .....	11
Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE .....	12
Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE .....	12
Art. 24 RISCOSSIONE.....	13
Art. 25 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI .....	13
Art. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONE .....	14
Art. 27 IMPORTI MINIMI.....	14
Art. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	14
Art. 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI .....	14
Art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	15
Art. 31 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO .....	15
Art. 32 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	15
ALLEGATO 1 .....	16

#### **Art. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 e s.m.i..

#### **Art. 2 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

#### **Art. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra la pluralità di possessori o detentori tenuti ad adempiere all'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando per quest'ultimi gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 4 SOGGETTO ATTIVO**

La TARI è applicata dal Comune di Torre di Mosto (VE) nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, le superfici imponibili assoggettabili.

#### **Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas).
2. Sono altresì soggetti alla TARI tutte le aree scoperte occupate e detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

**Utenze domestiche**

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali non allacciati ai servizi di rete;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli.....).

**Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione, che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, come meglio specificato nel successivo art. 7;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- la parte degli impianti sportivi, sia locali coperti che aree scoperte, riservata esclusivamente al solo esercizio di attività sportiva in senso stretto. Saranno soggetti ad esempio: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.;
- Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

**Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:

a) Superfici adibite all'allevamento di animali.

- b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove le varie tipologie di rifiuti si formano. La superficie imponibile utile al calcolo della quota fissa e variabile è determinata applicando, esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Falegnamerie e lavorazione legno	<b>45%</b>
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli <b>Impianti elettrici, idraulici, termoidraulica, muratori Imbianchini</b>	<b>50%</b>
Autofficine di elettrauto, <b>gommista, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici</b>	<b>35%</b>
Lavanderie	<b>25%</b>
<b>Verniciatura</b>	<b>40%</b>

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella

precedente tabella, non applicandosi, ad esempio, alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall'art. 29 del presente regolamento.

#### **Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra Comuni e Agenzia delle Entrate di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla tassa, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, è la superficie calpestabile. Essa è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto delle sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 50 centimetri; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Alla conclusione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetria, di cui all'art. 1, comma 647, Legge 147 del 27/12/2013, le superfici tassabili ai fini TARI saranno pari all'80% di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante una delle seguenti modalità: raccomandata A.R., P.E.C., notifica a mezzo messo comunale o agenti notificatori.

#### **Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **Art. 10 COSTI DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO**

1. La TARI è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 24/04/1999 n. 158. Sono inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

3. I costi del servizio sono determinati annualmente dal Piano Finanziario.

#### **Art. 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
3. Le tariffe sono determinate annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il provvedimento stabilisce altresì:
  - a- La ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b- i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc*, e *Kd*, previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.

#### **Art. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
3. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999:
  - a. la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.

#### **Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Sino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso delle utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affidamento di reparto o similari.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nei confronti delle attività di agriturismo con ristorante disciplinate dalla L. 96/1996 in considerazione delle limitazioni alle giornate di apertura al pubblico ed al numero dei posti a sedere imposti dalla normativa vigente nel settore (L. n. 96/1996 e L.R. n° 28/2012). Per tali attività, inoltre, i locali ad uso ristorante vengono inseriti nella categoria tariffaria 16 mentre i restanti locali vengono inseriti nella categoria tariffaria n. 6 (allegato 1 del presente regolamento.)
7. Le tariffe determinate per le singole categorie, vengono applicate nella misura del 40% nel caso di aree scoperte operative, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte.
8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### **Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE U.D. E TARIFFA**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale, ai fini della corretta determinazione della tariffa. Tali variazioni decorrono dalla data di variazione anagrafica.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziani dimoranti in casa di riposo;
  - b. componenti domiciliati in una diversa unità abitativa sita all'interno del Comune, per la quale sia stata presentata la comunicazione prevista dall'art. 23 del presente regolamento;
  - c. componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di lavoro o di studio, per un periodo non inferiore a sei mesi, la cui condizione sia debitamente documentata (contratto d'affitto) anche con la dimostrazione dell'assoggettamento del Tributo presso il Comune di domicilio, qualora si trovi nel territorio nazionale;
  - d. componenti che siano domiciliati all'estero per motivi di studio o di lavoro, per un periodo non inferiore a sei mesi, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente.
4. Per le abitazioni dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non occupate neppure saltuariamente è previsto l'abbattimento totale della quota variabile. E' invece applicata la quota fissa prevista per i nuclei familiari composti da una sola persona. La condizione di mancato utilizzo deve essere



preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa indicazione comunicata dal soggetto mediante dichiarazione di cui all'art. 23 del presente regolamento. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, il soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 24, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il possesso dei locali ed aree.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23 .
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Lo stesso principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 23; in caso contrario decorreranno dalla data di presentazione.

#### **Art. 16 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

#### **Art. 17 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del **10%** della quota variabile della tariffa del tributo, presentando apposita istanza ed attestando che è stato attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. La riduzione ha effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Inoltre per usufruire della riduzione è necessario che:
  1. L'unità immobiliare per cui si chiede l'agevolazione disponga di un orto o giardino pertinenziale alla stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 817 del Codice Civile;
  2. La richiesta sia corredata dalla documentazione attestante l'acquisto di apposito contenitore, o tritarifiuti o di dissipatore. Per gli immobili ricadenti in zona agricola E2-E3 del vigente P.R.G. è consentito l'utilizzo di buche biologiche o concimaia attiva.
2. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

#### **Art. 18 RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 18 bis del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

#### **Art. 18 bis RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI**

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore

pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

#### **Art. 19 RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% sulla quota variabile;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30% sulla quota variabile;
  - c) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di 2/3 (due terzi) della quota fissa e della quota variabile.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate non sono cumulabili e competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 23.

#### **Art. 19 bis RIDUZIONI TARIFFARIE COVID**

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche, viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARI a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità.
2. La riduzione di cui al comma 1 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura determinata ed approvata dalla Giunta Comunale nel rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono determinati, anche in relazione al valore del fatturato dichiarato dalle predette attività economiche, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza definiti dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 20 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. La quota variabile della tariffa non si applica all'unità immobiliare posseduta a titolo proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani (**over 65 e con indice Isee determinato dalla Giunta Comunale al momento della determinazione della tariffa**), residenti in istituti di cura o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata, anche senza titolo, da altri soggetti. La riduzione deve essere richiesta dal contribuente o, qualora impossibilitato, da un parente, un rappresentante o amministratore di sostegno con le modalità di cui all'art. 23.
2. La riduzione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Art. 21 TRIBUTI GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.
2. Il possesso o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di possesso/detenzione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone unico, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Alla TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia

#### **Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione, di inizio occupazione/detenzione, o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio di occupazione, della detenzione o del possesso.  
La dichiarazione può essere consegnata:
  - direttamente agli appositi sportelli predisposti. In tal caso la consegna s'intende avvenuta all'atto di ricevimento da parte del Comune.
  - a mezzo posta con raccomandata A.R.. In tal caso la consegna s'intende avvenuta alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
  - a mezzo fax. In tal caso la consegna s'intende avvenuta alla data del rapporto di ricevimento;
  - P.E.C. istituzionale del Comune, allegando fotocopia del documento d'identità. In tal caso la consegna s'intende avvenuta alla data di ricevimento.

4. Nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione del tributo dovuto, la variazione decorre dal giorno della presentazione della denuncia stessa, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva variazione.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
6. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

**Utenze domestiche**

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali.
- e) Generalità e codice fiscale di eventuali soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

**Utenze non domestiche**

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali;
- d) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

#### **Art. 24 RISCOSSIONE<sup>1</sup>**

1. La tassa TARI è versata direttamente al Comune ovvero al soggetto gestore mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs n.241/1997 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale o con altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
2. Il Comune o il soggetto gestore invia ai contribuenti inviti di pagamento contenenti l'importo dovuto.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali, scadenti alla fine dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore se le cifre decimali sono maggiori di 49 centesimi, o all'euro inferiore se le cifre decimali sono pari o inferiori di 49 centesimi.
5. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate e riscosse anche mediante conguaglio compensativo.

#### **Art. 25 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

---

<sup>1</sup> Art. 24 modificato con delibera CC 42/2017

1. Per le dilazioni di pagamento e/o rateizzazioni si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

#### **Art. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune previa istruttoria provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 24 su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Alla richiesta presentata il Comune darà risposta motivata.

#### **Art. 27 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 è inferiore ad € 12,00 per il tributo annuale ed Euro 5,00 per quello giornaliero
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 20,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **Art. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.

#### **Art. 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il Funzionario Responsabile può:
    - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
    - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
    - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
      - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
      - del proprio personale dipendente;
      - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 31 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 32 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore della tassa TARI è soppressa l'applicazione della T.A.R.E.S. nonché della maggiorazione sui servizi indivisibili di 0,30/mq. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso del tributo T.A.R.E.S. e maggiorazione relativi alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e T.A.R.E.S. opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

## COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI (D.P.R. 158/99)

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, oratori,
2	Campeggi, distributori carburanti, palestre, <u>impianti sportivi</u>
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizione, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, cantine e simili, parcheggi
5	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento
6	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie,
7	Case di cura e riposo.
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento
17	Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia.
19	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, vivai
21	Discoteche, night club, sale giochi